

	Titolo: Regolamento Elezioni Consigli di Struttura	Riferimenti: Umata, Giovannini	Data: 23.11.22
	#Fascicolo:		Versione: 5



Istituto Nazionale di Astrofisica: ***Regolamento che disciplina le elezioni delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura***

Documenti di riferimento		
Delibera del Consiglio di Amministrazione	di 32/2019	Approvazione del Regolamento che disciplina le elezioni per la costituzione dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali
Delibera del Consiglio di Amministrazione	di 71/2019	Disciplina transitoria per la costituzione dei Consigli di Struttura
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente	articolo 21, comma 2	Composizione e durata del mandato del Consigli di Struttura
Delibera del Consiglio di Amministrazione	di 86/2022	Modifica dell'articolo 19 dello Statuto dell'Ente
Mail parere CdD	9/11/2022	

Articolo 1

1. Il Consiglio di Struttura è composto:
 - a) dal Direttore;
 - b) dai rappresentanti del personale individuati come Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali (RSN), designati elettivamente;
 - c) da altri due membri, di cui almeno un rappresentante del personale tecnico/amministrativo, designati elettivamente;
 - d) da eventuali, ulteriori membri aggiuntivi, nella misura massima di due, che vengono designati dal Direttore, tenuto conto delle dimensioni della Struttura e delle attribuzioni ad essa assegnate.
2. Al fine di semplificare le procedure per il rinnovo delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura, le elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e dei rappresentanti di cui alla lettera c) del comma precedente verranno svolte contestualmente.

Articolo 2

1. L'afferenza di ricercatori, tecnologi o associati ai Raggruppamenti Scientifici Nazionali, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, è libera.
2. E' possibile afferire ad un massimo di due raggruppamenti, specificando come primario il raggruppamento nell'ambito del quale i ricercatori, i tecnologi o gli associati svolgono in modo prevalente la loro attività.
3. L'afferenza, una volta esercitata, viene rinnovata automaticamente.
4. E' possibile manifestare o modificare la propria afferenza in qualsiasi momento, tramite apposito strumento informatico.

Articolo 3

1. Ai fini delle elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali, sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo:
 - a) i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e con inquadramento nei profili di ricercatore e di tecnologo (livelli professionali compresi tra il primo e il terzo), che, alla data di indizione delle elezioni:
 - appartengano ai ruoli dell'Ente;
 - abbiano una afferenza primaria al Raggruppamento per il quale è indetta l'elezione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 del presente regolamento;
 - afferiscano alla Struttura di Ricerca o alla Sede nella quale é indetta l'elezione, fermo restando che è possibile afferire provvisoriamente a una Struttura o a una Sede diversa da quella abituale per i soli fini elettorali,

secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.

- b) il personale associato, in servizio attivo presso altri Enti o Università, che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto dell'Ente, sia titolare di un incarico di ricerca presso la Struttura di Ricerca o la Sede nella quale è indetta l'elezione e che abbia optato per il Raggruppamento Scientifico Nazionale per il quale è indetta l'elezione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro i quali saranno collocati in quiescenza durante il periodo di espletamento dell'incarico e i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, qualora il termine di durata del contratto dovesse scadere prima del termine di durata dell'incarico.

Articolo 4

1. Il ruolo di Coordinatore di un Raggruppamento Scientifico Nazionale è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Amministrazione, di membro del Consiglio Scientifico, di Responsabile di Unità Tecnica/Gestionale della Direzione Scientifica o di Direttore di Struttura.

Articolo 5

1. In ogni Struttura di Ricerca o altra Sede nella quale è indetta l'elezione viene eletto un Coordinatore Locale per ciascun Raggruppamento Scientifico Nazionale al quale afferiscono almeno quattro unità di personale dipendente o associato, con incarico di ricerca.
2. Il personale che afferisce ad un Raggruppamento per il quale non è previsto, nella Struttura di Ricerca di appartenenza, un Coordinatore Locale, può manifestare, ai soli fini della rappresentanza nei Comitati Scientifici Nazionali, l'afferenza ad un'altra Struttura di Ricerca o Sede, scelta fra quelle interessate dalle procedure elettorali.
3. L'eventuale afferenza manifestata ai sensi del comma precedente determina l'automatica esclusione dall'elettorato attivo e passivo ai fini delle elezioni dei rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6

1. Ai fini delle elezioni dei rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo:
 - a) i dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato e con inquadramento nei profili di funzionario, collaboratore e operatore (livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo), che, alla data di indizione delle elezioni, siano in servizio di ruolo presso una Struttura di Ricerca;

- b) i dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato e con inquadramento nei profili di ricercatore o tecnologo (livelli professionali compresi tra il primo e il terzo), che, alla data di indizione delle elezioni:
- appartengano ai ruoli dell'Ente;
 - non abbiano espresso alcuna afferenza ai Raggruppamenti Scientifici Nazionali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 del presente Regolamento, oppure non afferiscano, per i soli fini elettorali, a una Struttura o Sede diversa da quella abituale, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro i quali saranno collocati in quiescenza durante il periodo di espletamento dell'incarico.

Articolo 7

1. Il mandato dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. Il mandato dei rappresentanti del personale eletti nei Consigli di Struttura ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
3. In caso di cessazione dell'incarico, per qualunque causa, durante il periodo del mandato, il Direttore di Struttura sostituisce il titolare dell'incarico con altro candidato eletto, secondo l'ordine di preferenza che risulta dagli esiti delle operazioni di voto.
4. Nel caso in cui non vi fossero candidati utilmente collocati nelle graduatorie formate al termine delle elezioni, il Direttore della Struttura interessata provvederà, con proprio atto, ad indire specifiche elezioni per la sostituzione del rappresentante cessato dall'incarico.

Articolo 8

1. Il Direttore Generale, con propria circolare:
 - a) indice le elezioni disciplinate dal presente Regolamento;
 - b) fissa la data delle votazioni almeno venti giorni prima del loro svolgimento.
2. L'afferenza ai Raggruppamenti presa in considerazione ai fini delle elezioni disciplinate dal presente Regolamento sarà quella che risulta alla data di emanazione della circolare ovvero alla data eventualmente indicata nella circolare stessa.
3. Eventuali afferenze o modifiche effettuate successivamente alla data fissata nel comma precedente non saranno quindi valide ai fini elettorali.
4. Il Direttore Scientifico, sulla base delle afferenze, stabilisce con proprio atto, entro sette giorni dalla emanazione della circolare di cui al precedente comma 1, le Strutture di Ricerca nelle quali verrà eletto un Rappresentante Locale e le eventuali afferenze provvisorie, manifestate ai soli fini elettorali.
5. Il Direttore di Struttura, per le Strutture di Ricerca, e il Direttore Generale, per la Amministrazione Centrale:

- a) provvede alla elaborazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, con il supporto dei Sistemi Informativi dell'Ente;
- b) nomina i componenti della Commissione Elettorale, fermo restando che deve essere istituita una sola Commissione Elettorale per ogni Struttura di Ricerca e una Commissione Elettorale per l'Amministrazione Centrale, indipendentemente dal numero di rappresentanti locali da eleggere;
- c) emana ogni altra direttiva necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 9

1. La Commissione Elettorale è costituita presso ogni Struttura di Ricerca o Sede interessata dalla procedura elettorale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.
2. Per ciascuna Commissione Elettorale è designato un componente supplente.
3. I componenti della Commissione Elettorale sono scelti fra il personale dipendente della Struttura o della Sede interessata ed il personale associato titolare di incarico di ricerca afferente alla Struttura o alla Sede nella quale sono indette le elezioni.
4. Nel caso in cui un componente effettivo della Commissione Elettorale non possa espletare l'incarico, per giustificate ragioni, deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale che provvede a convocare il componente supplente.
5. Qualora anche il componente supplente fosse impossibilitato ad espletare l'incarico, per giustificate ragioni, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale, il Direttore di Struttura, qualora si tratti di Struttura di Ricerca, ovvero il Direttore Generale, qualora si tratti della Amministrazione Centrale, nomina due nuovi componenti della Commissione Elettorale, di cui uno effettivo e l'altro supplente,
6. Tutti gli atti di cui al presente articolo devono essere allegati al verbale di cui all'articolo 10, comma 3, del presente Regolamento.

Articolo 10

1. Il Presidente della Commissione Elettorale convoca con comunicazione scritta i componenti della Commissione per l'espletamento delle operazioni elettorali e per tutti gli adempimenti ad esse connessi e conseguenti.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale è richiesta la presenza di tutti i componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
3. Di ogni operazione o decisione della Commissione Elettorale è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e, nell'ultimo foglio, firmato, per esteso, da tutti i componenti della Commissione.

4. La Commissione stabilisce le modalità di svolgimento della procedura elettorale, garantendo a tutti i soggetti titolari dell'elettorato attivo la possibilità di esprimere in modo anonimo la loro preferenza.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a), del presente Regolamento sono pubblicati sul sito della Struttura o della Sede interessata almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni.
6. Avverso la mancata o inesatta inclusione negli elenchi degli aventi diritto al voto gli interessati possono presentare reclamo scritto al Direttore di Struttura, qualora si tratti di Struttura di Ricerca, o al Direttore Generale, qualora si tratti della Amministrazione Centrale, che deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.
7. Entro i due giorni successivi alla scadenza indicata nel comma precedente, il Direttore di Struttura, qualora si tratti di Struttura di Ricerca, o il Direttore Generale, qualora si tratti della Amministrazione Centrale, decide in via definitiva sui reclami proposti, disponendo le eventuali modifiche e/o rettifiche.
8. L'esito del reclamo è formalmente comunicato ai diretti interessati.
9. Almeno due giorni prima di quello fissato per le elezioni, il Direttore di Struttura, qualora si tratti di Struttura di Ricerca, o il Direttore Generale, qualora si tratti della Amministrazione Centrale, provvede ad inviare al Presidente della Commissione Elettorale le liste elettorali definitive.

Articolo 11

1. Entro tre giorni dal termine della procedura elettorale, la Commissione Elettorale provvede ad inviare al Direttore di Struttura, qualora si tratti di Struttura di Ricerca, o al Direttore Generale, qualora si tratti della Amministrazione Centrale, i risultati delle elezioni.
2. Il Direttore di Struttura, qualora si tratti di Struttura di Ricerca, o il Direttore Generale, qualora si tratti della Amministrazione Centrale, provvede, con proprio atto, a proclamare gli esiti delle elezioni nominando il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3. Per tutti i rappresentanti eletti ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la data di inizio del mandato verrà stabilita, con proprio atto, dalla Direzione Generale.
4. A parità di voti è eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.
5. I Direttori di Struttura sono tenuti ad inviare alla Direzione Generale:
 - a) copia del verbale della Commissione Elettorale, debitamente firmato da tutti i suoi componenti;
 - b) copia dell'atto di nomina.
6. Il Direttore Generale provvede, infine, a dare comunicazione dei nominativi degli eletti tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente.

Articolo 12

1. Nel corso della prima seduta ogni Raggruppamento Scientifico Nazionale elegge al suo interno un Presidente.
2. Viene nominato Presidente il candidato che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Raggruppamento.
3. Se nessun candidato raggiunge il quorum stabilito nel comma precedente, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel primo scrutinio.
4. In caso di parità, viene nominato Presidente il candidato con minore anzianità anagrafica.
5. Delle operazioni elettorali di cui al presente articolo viene redatto apposito verbale che ogni Raggruppamento Scientifico Nazionale provvederà a trasmettere alla Direzione Generale.

Articolo 13

1. Al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento dei Consigli di Struttura, fino alla nomina dei nuovi Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e dei nuovi rappresentanti del personale nei predetti Consigli, eletti ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, resteranno in carica i Coordinatori e i rappresentanti attuali.